



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

## **Il processo Eternit e la costituzione di parte civile dell'INAIL. Un contributo all'accertamento delle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.**

*Intervento dell'Avv. Luigi La Peccerella, Avvocato generale dell'Inail, alla II Conferenza governativa sulle patologie asbesto-correlate (Venezia, 23 novembre 2012)*

La sentenza Eternit del Tribunale di Torino offre numerosissimi spunti di grande interesse per il giurista, considerata la quantità e la rilevanza delle questioni di diritto esaminate e decise dal Tribunale, in punto, ad esempio, di legittimità costituzionale, di giurisdizione, di competenza territoriale, di prescrizione.

Molti passaggi della sentenza, però, sollecitano particolarmente l'attenzione di coloro che, a diverso titolo, si occupano di salute e sicurezza sul lavoro, per i loro risvolti di carattere sostanziale, che di seguito si intende sottolineare.

Risulta, innanzi tutto, evidente il rilievo che va annesso all'imputazione dei reati di disastro doloso, di cui all'articolo 434 c.p., e di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 437 c.p..

Per questo aspetto la sentenza costituisce un importante passaggio di crescita della cultura della sicurezza, non tanto per la maggiore gravità delle pene irrogate, quanto per il richiamo al livello di attenzione e consapevolezza richiesto a chiunque sia responsabile della salute e sicurezza sul lavoro.

La violazione della normativa prevenzionale non sempre integra soltanto un reato contravvenzionale. La rimozione o l'omissione di cautele costituisce delitto doloso quando ponga in pericolo la pubblica incolumità (per tale intendendosi anche l'incolumità di un numero indeterminato di lavoratori) e la condotta sia stata tenuta nella consapevolezza del pericolo e della destinazione antinfortunistica dei dispositivi omessi o rimossi.

Altro aspetto di particolare interesse è l'analitica ricostruzione del ciclo produttivo degli stabilimenti Eternit attraverso diversi decenni.

Il Tribunale di Torino, inoltre, contribuisce a fare chiarezza sulla controversa questione del nesso causale tra esposizione alla inalazione di fibre di amianto ed insorgenza del mesotelioma pleurico, ribadendo, al riguardo, i principi enunciati dalla Corte di Cassazione.

Viene confermata la validità degli studi di Selikoff, secondo il quale anche l'inalazione di una dose minima può essere determinante nell'innescare del mesotelioma (c.d. trigger dose o dose killer), ma viene ancora una volta ribadito che sono rilevanti anche la durata e l'intensità dell'esposizione successiva a quella iniziale sia in termini di potenziale causalità che di riduzione dei tempi di latenza o di decorso della malattia (principio da ultimo ribadito da Cass., Sez. Quarta Penale, 24 maggio/27 agosto 2012, n. 33311/12).

Merita ancora di essere segnalato l'esatto dimensionamento del numero dei casi nei quali l'esposizione al rischio di inalazione di fibre di amianto si è tradotta in patologie conclamate.

Sulle questioni sopra indicate è stata incentrata la costituzione di parte civile dell'INAIL.

In questo processo, come in tutti gli altri casi, infatti, la costituzione dell'Istituto è stata finalizzata non tanto ad ottenere la condanna delle persone fisiche imputate dei reati ascritti, quanto, o più esattamente soprattutto, a fornire un contributo all'accertamento della verità, in particolare con riferimento ai livelli di sicurezza e agli eventi lesivi che ne sono conseguiti, apportando, a questo scopo, il proprio patrimonio conoscitivo.

La lettura della sentenza evidenzia, ad esempio, che la dettagliata relazione della Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione INAIL (CONTARP) del 1996, che si riallaccia alla precedente relazione del 1967, ha fornito dati di rilevante interesse per la ricostruzione del ciclo produttivo dello stabilimento di Cavagnolo.

Lo stesso può dirsi con riguardo alla documentazione INAIL del 1978 e 1979, che è stata utilizzata per la ricostruzione del ciclo produttivo dello stabilimento di Rubiera.

Altrettanto rilevanti sono risultate le rilevazioni effettuate dall'INAIL, nel 1973, della concentrazione di fibre nello stabilimento di Casale Monferrato.

La documentazione prodotta dall'INAIL, peraltro, non soltanto è stata utile per la ricostruzione dei cicli produttivi, ma ha anche costituito uno degli elementi sui quali il Tribunale ha fondato il convincimento che l'azienda fosse a conoscenza dei rischi ai

quali erano esposti i lavoratori e delle carenze delle misure di prevenzione utili ad abbattere, se non eliminare, il rischio.

Per altro verso, l'Istituto ha contribuito a definire il quadro complessivo delle patologie causate dall'amianto in danno dei lavoratori presso i vari stabilimenti Eternit, non soltanto fornendo i dati delle malattie professionali riconosciute, ma, per mezzo della testimonianza dell'esperienza medico-legale maturata dai sanitari dell'Istituto, apportando anche decisivi elementi chiarificatori che hanno consentito al Tribunale di raggiungere un solido convincimento in punto di danni alla salute dei lavoratori.

L'accertamento delle reali condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro e dei danni che conseguono alle eventuali carenze delle misure di prevenzione costituiscono l'obiettivo principale delle costituzioni di parte civile dell'INAIL nei processi per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

In altri termini l'Istituto, con la costituzione di parte civile, persegue la finalità di rendere disponibile un patrimonio conoscitivo accumulato nell'attività finalizzata al riconoscimento della natura lavorativa degli eventi lesivi e, quindi, all'erogazione delle prestazioni, affinché possa essere utile a prevenire nuovi ed ulteriori danni.

Nel caso Eternit questo accertamento non può produrre un effetto di prevenzione primaria - considerato che lo stesso è intervenuto successivamente alla chiusura degli stabilimenti - come, invece, avviene quando l'attività produttiva è ancora in corso e, quindi, l'effetto della costituzione di parte civile dell'INAIL, con l'apporto delle sue molteplici professionalità, è anche l'interruzione di una prassi di violazione di misure di sicurezza che, altrimenti, continuerebbe a produrre eventi lesivi.

Nel caso di specie, peraltro, l'accertamento della reale entità del rischio a cui sono stati esposti i lavoratori dell'Eternit e degli effetti nocivi per la salute degli stessi è di decisiva rilevanza per la prevenzione secondaria, avendo fatto assumere piena coscienza di quanto sia necessaria la sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti.

Non si può, infine, non sottolineare l'importanza del risultato economico della costituzione di parte civile dell'Istituto. Risultato che non costituisce certamente l'obiettivo primario dell'Istituto, finalizzato a fare "cassa", ma costituisce un mezzo al fine di garantire adeguati livelli di tutela dei lavoratori.

L'esercizio dell'azione di rivalsa per eventi causati dall'accertata inosservanza della normativa di prevenzione fa sì che i relativi oneri non gravino sulla generalità delle

imprese, ma vengano posti a carico, entro i limiti del danno civile risarcibile, di coloro che colpevolmente li hanno causati.

Il recupero di risorse finanziarie ne consente la riconduzione alla loro primaria finalità istituzionale, che è quella di essere impiegate per migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro, così contribuendo a prevenire gli eventi lesivi, invece di dover essere impegnate per far fronte alle conseguenze di infortuni sul lavoro e malattie professionali che sarebbero stati evitati con un comportamento improntato alla cultura della sicurezza.